



**Regolamento di attuazione  
dello Statuto  
UST – CISL Caserta**

**Proposte di modifica del Regolamento  
di Attuazione dello Statuto della  
UST CISL di CASERTA**

Consiglio Generale del 19 maggio 2021  
Approvato all'unanimità.





Via ferrarecce, 83  
Tel. 0823-216365 / 328785  
@ [ust\\_caserta@cisl.it](mailto:ust_caserta@cisl.it)  
Pec: [cislcaserta@pec.it](mailto:cislcaserta@pec.it)

Testo aggiornato alle modifiche approvate dal Consiglio Generale del 27 ottobre 2006 e 8 febbraio 2007 nonché del 18 aprile 2008, del 14 ottobre 2008, del 19 maggio 2009, del 14 dicembre 2011, del 24 ottobre 2012, del 15 giugno 2013, del 27 maggio 2016, del 31 gennaio 2017. Aggiornato con le modifiche approvate dal Consiglio Generale Confederale del 16 dicembre 2019 e recepite dal Consiglio Generale della UST CISL di Caserta il 19 maggio 2021.

**Parte I:**  
**Norme di comportamento relative agli Iscritti e ai**  
**Dirigenti**

**CAPITOLO I**  
**Iscrizione e tesseramento**  
**(vedi articoli 6,14,20,39,44,e 55 dello Statuto)**

**Articolo 1**

La domanda di iscrizione alla CISL deve essere sottoscritta dall'interessato ed indirizzata alla Segreteria del Sindacato territoriale di Federazione di categoria competente.

Qualora fossero noti orientamenti o comportamenti dell'aspirante socio che contrastano con le finalità e le regole contenute nello Statuto Confederale, la Segreteria del Sindacato territoriale può respingere la domanda di iscrizione, dandone comunicazione all'interessato.

Contro la delibera di non accettazione della domanda, l'aspirante socio, entro 15 giorni dalla relativa comunicazione, può ricorrere alla Segreteria generale della Federazione nazionale di categoria, che decide in via definitiva entro 20 giorni dalla ricezione del ricorso.

**Articolo 2**

L'iscrizione alla CISL va fatta alla categoria lavorativa di appartenenza e nel territorio in cui si svolge la propria attività lavorativa. In caso di più attività lavorative o di più sedi lavorative nell'arco dell'anno, vale la scelta individuale dell'iscritta/o.

Le lavoratrici e i lavoratori in quiescenza si iscrivono alla categoria dei pensionati.

Le lavoratrici e i lavoratori in quiescenza che continuano a svolgere una attività produttiva come dipendenti si iscrivono nella nuova

categoria delle lavoratrici e dei lavoratori attivi di appartenenza.

Le lavoratrici e i lavoratori dipendenti delle strutture Confederali della CISL possono iscriversi in qualsiasi categoria nel territorio di competenza, purché non abbiano un incarico elettivo in una federazione poiché, in tal caso, dovranno iscriversi alla Federazione in cui esercitano il mandato.

Le/ i Dirigenti in aspettativa non retribuita o in aspettativa retribuita possono scegliere a quale Federazione di categoria iscriversi con riferimento all'art.31 della legge 300/70 e all'art.3 D.L.gs564/96.

Le federazioni ed i servizi dovranno realizzare strumenti idonei, anche informatici, per garantire la continuità associativa. A tal fine il programma per la gestione on-line delle iscritte e degli iscritti, predisposto dalla Confederazione, costituisce l'unico programma di anagrafe obbligatorio per tutte le strutture CISL e dovrà consentire la implementazione dell'Anagrafe Nazionale Unica contenente i dati delle Federazioni e dei servizi. Il completamento dell'Anagrafe Unica e la sua integrazione con il sistema dei servizi consentirà di realizzare, altresì, d'intesa con le Federazioni Nazionali, progetti comuni per il Proselitismo

### **Articolo 3**

L'iscrizione alla CISL decorre, a tutti gli effetti, dalla data di presentazione della domanda e dal versamento dei relativi contributi.

All'iscritta/o sarà consegnato la tessera di iscrizione dell'anno in corso.

All'inizio di ciascun anno e comunque entro il 30 aprile per le iscritte/i in essere al 31 dicembre e che non siano cessate/i alla data della distribuzione delle tessere va consegnata la tessera per l'anno in corso.

#### **Articolo 4**

Ai sensi dell'art.14 dello Statuto Confederale i/le socie/i espulse/i dalla organizzazione devono, per essere riammessi, inoltrare domanda di iscrizione al Comitato direttivo/Consiglio Generale del sindacato territoriale di categoria di appartenenza.

La richiesta di iscrizione è accettata quando sia votata dai 2/3 delle/dei componenti il Comitato direttivo/Consiglio Generale medesimo e sia ratificata, anche a maggioranza semplice, dal Consiglio Generale della corrispondente UST CISL.

Le/i socie/i soci espulsi dall'Organizzazione, che ricoprivano incarichi dirigenziali, dovranno inoltrare la domanda di iscrizione al Comitato direttivo/Consiglio Generale della Federazione di categoria a cui erano iscritti al momento dell'espulsione. La ratifica della struttura (orizzontale o verticale) avverrà nell'organismo direttivo in cui era espletata la funzione dirigente.

## **CAPITOLO II**

### **Le Federazioni di Categoria**

**(vedi articoli 4, 4 bis e 35 dello Statuto)**

#### **Articolo 5**

Spetta alle Federazioni nazionali di categoria, in uno con i sindacati di seconda affiliazione, con i settori e/o comparti merceologici, il compito di:

- a. promuovere e coordinare la costituzione e lo sviluppo dei propri organismi di base in ogni ambiente di lavoro e delle strutture sindacali ai vari livelli categoriali: Rappresentanza Sindacale Aziendale (RSA), Sezione Aziendale Sindacale (SAS), Federazione Sindacale Territoriale (FST), Federazioni Sindacali Regionali/Interregionali (FSR/FSI) e Rappresentanza Locale Sindacale (RLS) in corrispondenza –

rispettivamente – delle Unioni sindacali territoriali (UST) e delle Unioni sindacali regionali-interregionali (USR-USI). Qualora le Federazioni nazionali di categoria, nel rispetto dell'articolo 35 dello Statuto confederale, ritenessero in relazione ad oggettive esigenze organizzative, funzionali e di rappresentanza di dotarsi di «articolazioni funzionali» non coincidenti con le UST, le USR o le USI dovranno comunque garantire, in corrispondenza delle stesse la disaggregazione categoriale della rappresentanza democratica, l'espressione della stessa negli organismi UST e USR-USI, nonché la corrispettiva attribuzione della titolarità delle/degli iscritte/i e dei relativi flussi contributivi;

- b. attuare, nell'ambito degli indirizzi e della programmazione confederale, iniziative intese a promuovere una efficace formazione sindacale. Per il conseguimento di detti fini le Federazioni nazionali di categoria e i sindacati di seconda affiliazione esercitano le seguenti competenze:
- eleggere nei loro Congressi di FST, FSR/FSI, RLS e Federazioni nazionali le/i delegati ai Congressi delle corrispondenti strutture orizzontali;
  - partecipare, di norma con la/il propria/o Segretaria/o generale, alle riunioni degli organismi dei settori e/o comparti merceologici a tutti i livelli per conseguire il coordinamento e l'omogeneità delle decisioni;
  - stabilire, nel proprio Consiglio generale, il riparto della contribuzione di competenza verticale e svolgere la funzione ispettiva e sindacale;
  - attuare le gestioni straordinarie nelle proprie strutture ai vari livelli.

- Il Collegio dei probiviri della Federazione nazionale di categoria ha giurisdizione e competenza anche sui sindacati di seconda affiliazione, sulle articolazioni di settore e/o di comparto merceologico della propria Federazione nazionale di categoria.

Gli Statuti delle Federazioni nazionali di categoria stabiliscono nell'ambito delle indicazioni del presente articolo più precise definizioni dei compiti all'interno delle proprie articolazioni.

Nell'ambito della Confederazione si configurano le organizzazioni a Statuto speciale che rappresentano in prevalenza lavoratrici e lavoratori autonome/i e associate/i produttrici e produttori dirette/i, che non occupano lavoratrici e lavoratori dipendenti.

Tali organizzazioni godono dell'autonomia statutaria necessaria per meglio rappresentare gli interessi professionali delle/degli associate/i, ferma restando l'ispirazione dello Statuto e dell'azione ai principi esposti nell'articolo 2 dello stesso, nonché le normative riguardanti il tesseramento, l'elezione ed il finanziamento democratico degli organi, le incompatibilità. Fermi restando i principi statuari citati, il Comitato esecutivo confederale verifica la sussistenza delle condizioni e la rispondenza degli Statuti delle suddette organizzazioni ai principi di cui al comma precedente.

La Confederazione può altresì stabilire patti associativi con soggetti che rappresentino aggregazioni culturali e sociali, associazioni professionali ed altre esperienze sindacali che, pur non essendo disciplinati secondo le forme istituzionali proprie del sindacato, organizzano tuttavia il lavoro in aree prevalentemente non contrattualizzate o per specificità professionali, nonché i servizi nelle loro più diverse forme e manifestazioni, condividendo le finalità ed i principi della CISL.

### CAPITOLO III

## Le incompatibilità funzionali (articoli 18 e 19 dello Statuto)

### Articolo 6

Al fine di dare piena attuazione ai principi contenuti negli art. 2 e 3 dello Statuto, prevenire ed evitare situazioni di sovrapposizione di ruoli e funzioni ovvero di concreta incompatibilità, sono stabilite, le seguenti “**incompatibilità funzionali**”:

- a. **incarichi** di governo, giunta regionale, provinciale, associazioni di comuni e consorzio intercomunale, comunali, circoscrizionali, di quartiere e simili comunque denominati;
- b. **candidature**, alla carica di Sindaco, Presidente della Regione e alle Assemblee Legislative nazionali, regionali, provinciali, associazioni di comuni, consorzio intercomunale, comunali. Per i livelli istituzionali sub comunali i vincoli di incompatibilità con le cariche sindacali saranno definiti nel presente Regolamento;
- c. **incarichi** esecutivi e direttivi nazionali, regionali, provinciali, associazioni di comuni e consorzio intercomunale, comunali, circoscrizionali, sezionali e simili comunque denominate in partiti, movimenti e formazioni politiche, associazioni che svolgono attività interferenti con quella sindacale.

Restano valide le incompatibilità previste dagli art. 7 e seguenti del presente Regolamento nonché la competenza a deliberarle ai sensi del successivo art.12.

### Articolo 7

Ai fini della corretta applicazione dello Statuto s'intende per incompatibilità la condizione dell'appartenente ad Organi che, per aver assunto qualsiasi degli incarichi indicati dagli artt.18 dello Statuto Confederale e 8-10 del presente Regolamento, viene a

trovarsi in contrasto con le finalità istituzionali proprie della CISL. Tale situazione può essere rappresentata da qualsiasi iscritta/o mediante ricorso al Collegio Confederale dei Probiviri che decide ai sensi della procedura ordinaria stabilita dal capitolo VII del Regolamento di attuazione allo Statuto della USR.

### **Articolo 8**

Sono incompatibili con qualsiasi altro incarico di segreteria le cariche di componente della segreteria Confederale, di Segretaria/o generale e Segretaria/o generale aggiunta/o delle USR – USI, di componente delle segreterie di USR-USI con più di due Territori; di Segretaria/o Generale e Segretaria/o Generale Aggiunta/o di UST, di componente di Segreteria di UST; di componente delle Segreterie delle Federazioni nazionali di categoria, di *I affiliazione*.

Sono incompatibili con incarichi di componente di Segreteria Confederale ad ogni livello le cariche di componente delle Segreterie di categoria regionale-interregionale di prima e seconda affiliazione con più di 6 mila iscritte/i e le cariche di componente di segreteria di categoria territoriale di prima e seconda affiliazione con più di mille iscritte/i.

Le Federazioni nazionali di categoria nei rispettivi regolamenti possono ampliare i livelli di incompatibilità funzionali interne alla propria categoria.

### **Articolo 9**

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento e, in particolare, delle norme sulla incompatibilità di cui al successivo art. 10 vengono di seguito definiti gli enti, associazioni e società collaterali alla CISL. Sono enti collaterali alla CISL gli enti promossi dalla CISL ed i cui organi dirigenti sono direttamente o indirettamente eletti o designati

da organismi della CISL (INAS ).

Sono associazioni collaterali alla CISL (*SICET- ADICONSUM - ISCOS – ANOLF – ANTEAS- La Famiglia In Rete*) le associazioni le cui quote associative sono in maggioranza di proprietà della CISL, delle Federazioni di categoria, delle USR-USI. e delle UST, e le associazioni formalmente promosse dalla CISL nella fase costituente anche unitamente ad altre organizzazioni e/o associazioni, pur se destinate ad associare liberamente singoli aderenti nello sviluppo della normale vita associativa.

Sono equiparate agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento le associazioni costituite assieme alle altre organizzazioni sindacali confederali e/o in forma paritetica con le associazioni dei datori di lavoro per la gestione dei contenuti di specifici accordi sindacali che li prevedano.

Sono società collaterali alla CISL le società di capitale le cui quote di proprietà siano in maggioranza di proprietà della CISL, delle federazioni di categoria, delle USR-USI, o delle UST, finalizzate alla gestione delle proprietà immobiliari dell'Organizzazione, di servizi o di altre funzioni connesse ai fini primari dell'Organizzazione.

Rientrano nelle società collaterali alla CISL anche le cooperative costituite di iniziativa dell'Organizzazione e le/i cui socie/i siano a maggioranza dei 4/5 dirigenti dell'organizzazione costituite per i fini di cui al precedente comma.

Sono da considerare agli effetti del presente Regolamento anche le associazioni che hanno stipulato patti di adesione collettiva alla CISL come previsto dalle norme statutarie e/o regolamentari.

## **Articolo 10**

### **Sono inoltre incompatibili:**

- gli incarichi di Segretaria/o Generale Segretaria/o Generale

aggiunto e di componente di segreteria con gli incarichi in organismi esecutivi, direttivi e di controllo nonché di legale rappresentante titolare o supplente di enti, associazioni o società non collaterali alla CISL, comprese le società cooperative che svolgano attività economiche avendo alle proprie dipendenze lavoratori o soci lavoratori o collaboratori comunque denominati. Riguardo le cooperative edilizie è possibile derogare alla precitata incompatibilità nei casi in cui il dirigente sindacale rivesta la qualità di socio assegnatario in una cooperativa di abitazione;

- gli incarichi di segretario generale, segretario generale aggiunto e di componente di segreteria con gli incarichi di legale rappresentante titolare o supplente di enti, associazioni o società, collaterali alla CISL;
- gli incarichi in enti di origine contrattuale, ivi compresi gli enti bilaterali, e in enti o società pubbliche dove sia previsto per legge la presenza di una rappresentanza sindacale sono compatibili con gli incarichi di segretario generale, segretario generale aggiunto e di componente di segreteria delle strutture di categoria;
- sono compatibili gli incarichi assunti nelle giunte delle camere di commercio e nelle Fondazioni con finalità culturali, sociali e benefiche. Resta ferma l'incompatibilità per ogni altro tipo di fondazione, inclusa la fondazione di origine bancaria.

Sono altresì compatibili gli incarichi assunti in seno a comitati consultivi e comitati di indirizzo e vigilanza di enti e gli incarichi assunti all'interno di associazioni di volontariato collaterali alla CISL. L'assunzione di incarichi in associazioni di volontariato non collaterali alla CISL, Forum del Terzo Settore ed altre forme associative diverse da quelle contemplate nel precedente comma, deve esser preceduta dal giudizio di non conflittualità con le finalità

della CISL espresso dal Consiglio Generale ai sensi dell'articolo 10 del presente Regolamento.

Rientrano nella fattispecie di incompatibilità gli incarichi assunti in Agenzie di viaggio, Consorzi edili, cooperative, anche edilizie, agenzie di sviluppo, di incontro domanda e offerta di lavoro, CRAL, associazioni ed enti del dopolavoro.

Ai sensi dei commi precedenti relativi alle fattispecie di deroga alla disciplina delle incompatibilità stabilita dal presente articolo, è consentito cumulare un solo incarico oltre quello di Segretario/o Generale, Segretario/o Generale Aggiunto e componente di segreteria di struttura Confederale o categoriale.

### **Articolo 11**

L'identificazione delle Associazioni che si pongano in conflitto con quelle istituzionali proprie della CISL viene attribuita al giudizio politico del Consiglio Generale Confederale che indicherà, a maggioranza dei 2/3 dei votanti, i casi di incompatibilità in materia. Spetta alla Segreteria Confederale, in presenza di specifico e motivato ricorso da inviare alla stessa, sottoporre alla decisione del Consiglio Generale Confederale il giudizio di incompatibilità con Associazioni che svolgono attività interferenti con quella sindacale.

### **Articolo 12**

Chi viene eletto a cariche sindacali tra loro incompatibili deve optare per una sola carica con dichiarazione scritta da comunicarsi entro 15 giorni dall'elezione alla carica successiva, pena la decadenza da quest'ultima.

Fermo restando la disciplina delle incompatibilità a norma dello Statuto e del presente Regolamento, ove il dirigente abbia assunto incarichi in associazioni le cui attività siano state dichiarate in

conflitto con quelle istituzionali proprie della CISL ai sensi **dell'art. 11** del presente Regolamento, deve optare per una sola carica con dichiarazione scritta da comunicarsi entro 15 giorni dalla delibera del Consiglio Generale, **art. 10**, comma 1 del presente Regolamento, pena la decadenza dalla carica sindacale.

I comitati esecutivi delle strutture orizzontali ai vari livelli sono competenti a deliberare circa i vincoli di incompatibilità articolo 5 del presente Regolamento in ordine alle candidature per la elezione nelle assemblee elettive o consigli dei livelli istituzionali sub-comunali, circoscrizionali, di quartiere e simili, comunque denominati.

Chi viene eletto o assuma incarichi di cui all'art. 18 dello Statuto Confederale, deve optare per una sola carica con dichiarazione scritta da comunicarsi entro 15 giorni dalla elezione, pena la decadenza dalla carica sindacale.

Fino all'esercizio dell'opzione il dirigente può svolgere solo funzioni di ordinaria amministrazione.

Il Dirigente sindacale che incorra in uno dei casi di incompatibilità previsti dall'articolo 9 del presente Regolamento deve optare per una sola carica con dichiarazione scritta da comunicarsi entro 15 giorni dall'assunzione del nuovo incarico pena la decadenza dalla carica sindacale.

La/il candidata/o alle cariche istituzionali di cui alla lettera b dell'articolo 5 del presente Regolamento decade dalle cariche sindacali eventualmente ricoperte.

Fuori dai casi espressamente disciplinati dallo Statuto e dal presente Regolamento, i dirigenti che abbiano assunto incarichi senza l'autorizzazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 18 decadono dalle cariche sindacali.

I soci dimissionari o decaduti da cariche sindacali ai sensi del citato **art.18** dello Statuto Confederale e dell'art.5 del presente Regolamento possono essere rieletti a cariche sindacali alla scadenza dei periodi di tempo appresso indicati:

- a) dopo 1 anno dalla candidatura o dalla cessazione del mandato se questo è stato esercitato ad un livello non superiore a quello territoriale;
- b) dopo 2 anni dalla candidatura o dalla cessazione del mandato se questo è stato esercitato a livello regionale;
- c) dopo 3 anni dalla candidatura o dalla cessazione del mandato se questo è stato esercitato ad un livello superiore al regionale

### **Articolo 13**

Il raggiungimento del 65° anno di età rappresenta causa di cessazione della carica di componente di Segreteria a qualsiasi livello di Federazione e di Confederazione.

Le/I componenti delle Segreterie di categoria e dei livelli Confederali possono mantenere la carica sino al 65° anno di età, a condizione che non siano titolari di pensione.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle cariche di Segreteria nella Federazione nazionale pensionati a tutti i livelli.

Le decadenze, nei casi contemplati ai commi precedenti e nell'articolo 11 del presente Regolamento, operano automaticamente e le iniziative per la sostituzione delle/dei dirigenti decadute/i vanno assunte dalle Segreterie competenti per territorio che provvedono entro il termine di 30 giorni dall'accertamento della decadenza.

A tal fine le Segreterie competenti comunicano tempestivamente all'interessata/o l'avvenuta decadenza, diffidandola/o dal compiere

atti in nome e per conto della CISL.

Spetta alle Segreterie regionali-interregionali il controllo circa il corretto adempimento di quanto stabilito nei commi precedenti nonché il potere di sostituirsi temporaneamente alle Segreterie inadempienti, negligenti o tardive, sino a completa ricostituzione dell'organo decaduto, da regolarizzarsi entro 60 giorni dall'avvenuta decadenza.

Spetta altresì alla Segreteria regionale Confederale il compito di provvedere agli adempimenti di cui al comma 5 del presente articolo nel caso di decadenza del Segretario Generale della Unione Sindacale Territoriale.

Nel caso di decadenza dall'incarico di Segretaria/o Generale dell'Unione sindacale regionale-interregionale, gli adempimenti previsti nel comma 7 del presente articolo sono esercitati dalla Segreteria Confederale.

#### **Articolo 14**

Ai fini dell'applicazione dell'art.17 comma 1 dello Statuto Confederale, in riferimento al periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la medesima carica, specificatamente di Segretaria/o Generale, Segretaria/o Generale aggiunta/o e componente di Segreteria, si stabilisce che:

- a. per le/i Segretarie/i Generali e le/i Segretarie/i Generali Aggiunte di USR/USI,UST, di Federazione Regionali e di federazioni territoriale nonché per le/i componenti di Segreteria a tutti i livelli di Federazione e Confederale, il periodo massimo è di 3 mandati.
- b. Per la/il Segretaria/o generale di federazione nazionale il periodo massimo è di due mandati più il terzo mandato con il voto favorevole dei 2/3 delle/dei votanti del Con.Generale;

c. Per la/il Segretaria/o generale della struttura nazionale Confederale il periodo massimo è di due mandati.

La/Il dirigente sindacale, a qualsiasi livello di Federazione e confederale, non può cumulare cariche nella stessa Segreteria, ancorché in ruoli diversi, per un periodo superiore a cinque mandati anche non continuativi.

Il limite di cinque mandati deve intendersi anche per le/i dirigenti che cumulano incarichi di Segreteria nell'articolazione di prima e seconda affiliazione di una Federazione di categoria pluricomposta.

La/Il dirigente che ha ricoperto il ruolo di Segretaria/o Generale a qualsiasi livello Confederale o di Federazione, non potrà essere rieletta/o nella stessa segreteria, con ruolo diverso.

Analogamente, ai fini dell'applicazione **dell'art 17 comma 2** dello Statuto, il periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la carica di componente del Collegio dei Probiviri e di componente del collegio dei Sindaci è di tre mandati (12 anni).

## CAPITOLO IV

### La designazione dei rappresentanti CISL (vedi articolo 3 dello Statuto)

#### Articolo 15

I Comitati esecutivi ai vari livelli (Confederale, di Unione sindacale regionale-interregionale, di Unione sindacale territoriale, di Federazione nazionale, Regionale e Territoriale di Categoria) sono competenti a designare la rappresentanza sindacale dell'organizzazione in Enti, Associazioni e/o società esterne all'organizzazione, avuta presente la compatibilità con l'art. 10 e l'esigenza di assicurare:

- a) la piena autonomia del sindacato

- b) il più alto grado di competenza e professionalità;
- c) la massima funzionalità degli organi sindacali.

### **Articolo 16**

Coloro che sono investiti di rappresentanza sindacale relazionano periodicamente alle Segreterie competenti in ordine alla natura dell'attività svolta; segnalano tempestivamente i problemi interessanti l'organizzazione sindacale.

Le Segreterie relazionano al Comitato Esecutivo competente.

Il mancato adempimento di tali impegni viene segnalato dalla Segreteria al Comitato Esecutivo, anche ai fini dell'eventuale revoca del mandato.

### **Articolo 17**

Le designazioni dei rappresentanti, di cui all'articolo 14 del presente Regolamento, sono di competenza del Comitato Esecutivo ai vari livelli, sentite le strutture interessate e previa istruttoria atta a verificare la piena idoneità e compatibilità del designando anche alla stregua dei parametri fissati **dall'art. 14** del presente Regolamento. L'accertata sussistenza di incompatibilità comporta la caducazione automatica degli effetti dell'atto di designazione.

Nella rappresentanza della CISL negli Enti previdenziali territoriali, sarà garantita la presenza di una/un rappresentante della F.N.P.

Per le rappresentanze di natura categoriale, fermo restando il diritto dell'organo di categoria alla designazione, la relativa segnalazione esterna spetta, comunque, alla Segreteria Confederale Territoriale.

La Segreteria Confederale competente per territorio può negare la segnalazione in caso riscontri la violazione delle norme statutarie e regolamentari confederali sulle incompatibilità in presenza di documentata carenza di qualità morali della/lo designata/o.

## **Articolo 18**

Le questioni attinenti ai gettoni di presenza e rimborsi o altri emolumenti derivanti da incarichi ricoperti su designazione sindacale vengono disciplinate per tutta l'organizzazione da apposite norme fissate dal Comitato Esecutivo Confederale nei *Regolamenti Economici (dirigenti e operatori)*.

### **PARTE II:**

## **Norme Generali sul funzionamento degli organi Dirigenti**

### **CAPITOLO V**

#### **Validità delle sedute e votazioni**

(vedi articoli 7,9,12,51,52 dello Statuto)

## **Articolo 19**

Per la validità delle sedute e delle deliberazioni degli organi è necessario che all'inizio dei lavori ed al momento della votazione siano presenti la metà più uno delle/dei componenti.

## **Articolo 20**

Le votazioni negli organi avvengono per alzata di mano, oppure, su richiesta scritta di almeno il 5% delle/dei componenti, per appello nominale.

Le votazioni per le elezioni alle cariche avvengono a scrutinio segreto, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 21.

Le proposte di presidenza della società CAF, le Presidenze degli enti, e comunque tutte le altre nomine e designazioni, avvengono per alzata di mano

## **Articolo 21**

Nelle votazioni non congressuali per le elezioni delle cariche

(Segreterie, Esecutivi, ecc.) o per la designazione di rappresentanti (componenti di diritto, incarichi in commissioni, ecc.) ogni elettrice/elettore può esprimere al massimo tanti voti quanti sono le/ gli eleggenti.

Tutti le/gli iscritte/i sono eleggibili, salvo i limiti generali previsti dagli statuti e relativi regolamenti senza presentazione di formali candidature.

La/il Segretaria/o Generale e i componenti l'organo che esercita l'elettorato passivo possono fare proposte sulla composizione degli organi da eleggere.

La composizione delle Segreterie delle strutture sarà la seguente:

#### **UNIONI SINDACALI TERRITORIALI**

- ✓ Unioni sindacali territoriali n°3 componenti compresa/o la/il Segretaria/o Generale. E' possibile affidare incarichi esterni alla Segreteria su specifici progetti;

#### **FEDERAZIONI TERRITORIALI DI CATEGORIA**

- Federazioni territoriali di categoria tre componenti compresa/o la/il Segretaria/o Generale. E' possibile affidare incarichi esterni alla Segreteria su specifici progetti.

Per le UST e le Federazioni di categoria regionali e territoriali interessate da processi di accorpamento le Segreterie saranno composte da un minimo di 3 ad un massimo di 5 componenti, compresa/o la/il Segreteria/o generale, per il periodo corrispondente ad un mandato congressuale (quattro anni). Superato il periodo di quattro anni il numero dei componenti della Segreteria dovrà adeguarsi a quanto previsto nei commi precedenti.

Per le USR interessate da processi di regionalizzazione le/i componenti delle Segreterie potranno arrivare sino ad un massimo di 7, compresa/o la/il Segreteria/o Generale, per il periodo

corrispondente ad un mandato congressuale (quattro anni). Superato il periodo di quattro anni il numero dei componenti della Segreteria dovrà adeguarsi a quanto previsto nei commi precedenti.

Per le Federazioni di categoria regionali e territoriali monocomposte interessate da processi di accorpamento, da 3 a 5 componenti compresa/o la/il Segretaria/o Generale per il periodo corrispondente ad un mandato congressuale (quattro anni). Superato il periodo di quattro anni il numero dei componenti della Segreteria dovrà adeguarsi a quanto previsto nei commi precedenti.

Nelle stesse strutture di Federazione di categoria e confederali a tutti i livelli che contino, nella rispettiva base associativa, una percentuale di iscritte alla CISL superiore o pari al venti per cento, la composizione delle Segreterie dovrà prevedere almeno una presenza femminile assicurando, in ogni caso, la presenza dei due generi.

Le elezioni avvengono di norma su scheda bianca.

Per le elezioni dei Comitati Esecutivi od organismi similari, con il voto 2/3 delle/dei votanti del Consiglio Generale/Comitato direttivo, si può procedere ad una semplificazione procedurale indicando sulla scheda elettorale la proposta della/del Segretaria/o Generale in carica, fermo restando la possibilità di aggiungere o sostituire i nomi indicati da parte degli elettori.

Con analoga procedura si provvederà in caso di integrazione del Comitato Esecutivo a seguito di dimissioni, decadenza, pensionamento, decesso e quant'altro.

Per le elezioni dei Comitati esecutivi o organismi similari, con il voto unanime delle/dei votanti del Consiglio Generale, si può procedere con voto palese.

## **Articolo 22**

Nelle elezioni vengono proclamate/ le/i elette/i le/i candidate/i

che riportano il maggior numero di voti.

A parità di voti viene proclamata/o eletta/o la/il più anziana/o di iscrizione alla CISL; a parità di iscrizione alla CISL, la/ il più anziana/o di età

## **CAPITOLO VI**

### **Dimissioni dagli organi**

#### **Articolo 23**

Le dimissioni dagli organi di Segreteria non derivanti dall'applicazione di norme di incompatibilità o decadenza statutarie o regolamentari, vanno presentate per iscritto e vanno discusse dall'organismo che ha eletto il dimissionario convocato a tal scopo entro trenta giorni dalle dimissioni e possono essere accettate o respinte. Sino a tale data esse non sono esecutive.

Le dimissioni del Segretario Generale comportano le dimissioni della Segreteria.

## **CAPITOLO VII**

### **Modalità di svolgimento delle riunioni**

#### **Articolo 24**

La durata degli interventi è limitata solo su specifica decisione degli organismi assunta di volta in volta e su ogni singolo argomento all'ordine del giorno.

Per l'illustrazione delle mozioni d'ordine e delle pregiudiziali sono ammessi soltanto un intervento a favore e uno contro.

Per questi interventi e per le dichiarazioni di voto sono concessi cinque minuti.

La Segreteria UST ha facoltà di far intervenire, alle riunioni degli organi, dirigenti di strutture che non ne siano componenti, nonché

operatori confederali o esperti per le particolari materie in discussione.

I singoli membri degli organi hanno facoltà di promuovere o di depositare in forma scritta alla Presidenza emendamenti ai documenti conclusivi.

### **Articolo 25**

Le assenze dalle riunioni degli organi devono essere giustificate per iscritto anche a mezzo posta elettronica ordinaria.

Le assenze ingiustificate saranno portate a conoscenza dell'organizzazione.

Le/i componenti degli organi sono tenuti ad essere presenti durante tutta la sessione, provvedendo, nel caso di giustificato impedimento, a comunicarlo per iscritto alla Presidenza

## **PARTE III:**

### **Norme sugli organi della Unione Sindacale Territoriale**

## **CAPITOLO VIII**

### **Il Congresso Territoriale**

### **Articolo 26**

Il Consiglio Generale, contestualmente alla indizione del Congresso Territoriale, emana il Regolamento per la elezione delle/dei delegati al Congresso stesso.

Approva lo schema di Regolamento del Congresso Confederale, fissando una percentuale minima di candidate da inserire nelle liste con l'obiettivo di realizzare un'effettiva presenza femminile nella composizione del Consiglio Generale pari al 30% (trenta per cento).

### **Articolo 27**

Al fine di realizzare organismi che prevedano una presenza di genere effettiva tra il venti e il trenta per cento, in base alla composizione associativa, i regolamenti congressuali delle Federazioni di categoria a tutti i livelli, delle USR/USI e delle UST, dovranno prevedere, nelle liste, un'appropriatezza percentuale.

I regolamenti prevedranno altresì un'adeguata percentuale di presenza di delegate/i, giovani under 35, delegate/i immigrate/i.

Il presente articolo si applica alla FNP solo con riferimento alla presenza di genere.

### **Articolo 28**

La FNP partecipa al Congresso con un numero di delegati fino alla concorrenza del 25% della media di tutti le/gli iscritte alla CISL nel quadriennio precedente l'anno di effettuazione del Congresso.

## **CAPITOLO IX**

### **Il Consiglio Generale Territoriale**

### **Articolo 29**

Il Consiglio Generale dell'Unione Sindacale Territoriale è costituito:

- a) da una/un rappresentante per ogni Federazione Territoriale di categoria *di I e II affiliazione* nella persona del dirigente responsabile comunque denominato;
- b) da **n.15** rappresentanti di Federazione Territoriale di categoria, di cui **5** elette/i dal Consiglio Generale della FNP. Il riparto delle/dei **10** rappresentanti di competenza delle altre Federazioni Territoriali risulta dal numero dei quozienti contenuti nella media del numero complessivo di iscritti ad ogni categoria nel quadriennio precedente l'anno di effettuazione del Congresso. Il quoziente si ottiene dividendo

per 10 la media del numero complessivo delle/degli iscritte/i alla CISL, escluse/i le/i pensionate/i, nel quadriennio precedente l'anno di effettuazione del Congresso. I posti non coperti dai quozienti interi vengono assegnati alle categorie con i resti maggiori;

- c) da n.34 componenti eletti dal Congresso, di cui 5 candidati dalla FNP; qualora risultasse eletto un numero inferiore ai 5 il Consiglio Generale della FNP avrà diritto a designare la quota mancante. Possono essere eletti tutti i soci della CISL tranne coloro che sono già componenti del Consiglio Generale.

I rappresentanti di cui alle lettere b sono eletti dai rispettivi Consigli Generali che possono revocarli e sostituirli durante la vigenza del mandato.

Per quanto riguarda il punto c, va garantita una equilibrata presenza di genere, di immigrati, di giovani under 35, delegate/i, immigrate/i, in attuazione all'art. 26 del presente Regolamento.

In caso di vacanza tra i membri del Consiglio Generale eletti dal Congresso di cui alla lettera c, questa sarà ricoperta da colui che in sede di Congresso ha riportato in graduatoria il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto, salvo che la vacanza riguardi i componenti della FNP.

In tal caso la FNP avrà diritto a designare il membro subentrante.

Fanno inoltre parte del Consiglio Generale, con diritto di parola, i Presidenti dei Comitati di vigilanza degli Enti previdenziali di estrazione CISL.

Al Consiglio Generale partecipano con solo diritto di parola i legali rappresentanti delle Associazioni e/o Sindacati che hanno stipulato patti associativi con la CISL (articolo 5 del presente Regolamento e

articolo 44 dello Statuto), le/i dai responsabili *dell'INAS-CAF, -IAL, ADICONSUM-ISCOS-SICET-ANTEAS, dalla / dal Presidente Co-presidente dell'ANOLF, la / il Presidente dell'Associazione "La Famiglia in Rete"*.

### **Articolo 30**

Qualora una/un componente di diritto del Consiglio Generale di cui alle lettere a, b, c dell'art.42 del presente Regolamento venga eletto componente la Segreteria territoriale ed opti per quest'ultima carica, resterà elemento del Consiglio Generale stesso anche nel caso in cui cessi per qualsiasi motivo dalla carica di Segretario Confederale Territoriale.

Le/i componenti di diritto del Consiglio Generale, se eletti in Segreteria Confederale territoriale, vengono sostituiti dalla struttura che le/li ha espressi.

### **Articolo 31**

Il Consiglio Generale è convocato in prima sessione per la elezione delle cariche, di regola, il giorno seguente alla chiusura del Congresso e, comunque, entro 20 giorni da tale chiusura a cura dell'Ufficio di Presidenza del Congresso stesso.

La/il componente più anziano di età dell'Ufficio di Presidenza del Congresso presiede il Consiglio Generale sino alla elezione della Segreteria. In caso di prosecuzione dei lavori la Segreteria propone l'elezione della Presidenza.

### **Articolo 32**

La convocazione ordinaria del Consiglio Generale prevista dall'articolo 28 dello Statuto Confederale, e la conseguente indicazione dell'ordine del giorno, deve essere effettuata almeno 15 giorni prima della data fissata, salvo che la convocazione stessa

contenga esplicita motivazione di urgenza.

La Segreteria dell'Unione Sindacale Territoriale invia di norma almeno 10 giorni prima della data fissata relazioni e documentazioni sugli argomenti all'ordine del giorno.

La convocazione straordinaria prevista dal comma 1 del citato articolo 28 dello Statuto Confederale è effettuata dalla Segreteria territoriale che è tenuta a provvedervi entro un mese dalla data della richiesta.

La convocazione può avvenire in forma scritta tramite posta, ovvero e-mail o ancora P.E.C. (Posta Elettronica Certificata).

### **Articolo 33**

In apertura dei lavori di ogni sessione si elegge la Presidenza su proposta della Segreteria Confederale.

I servizi di Segreteria sono forniti dagli Uffici confederali.

### **Articolo 34**

La Segreteria dell'Unione Sindacale Territoriale può nel corso dei lavori del Consiglio Generale svolgere comunicazioni concernenti l'attività dell'organizzazione.

Su tali comunicazioni si possono chiedere chiarimenti.

Qualora una/un componente del Consiglio chieda di discutere un argomento, oggetto delle comunicazioni, tale richiesta deve essere sottoposta all'approvazione del Consiglio Generale.

La Segreteria dell'Unione Sindacale Territoriale ha facoltà in questo caso di far discutere tale argomento esaurito l'ordine del giorno della sessione in corso o di iscriverlo all'ordine del giorno della sessione successiva.

### **Articolo 35**

La proposta di deliberare la sfiducia agli organi esecutivi eletti dal

Consiglio Generale deve essere presentata da almeno 1/3 dei componenti che richiede la convocazione straordinaria del Consiglio Generale a norma dell'articolo 28 dello Statuto della UST di Caserta.

Alla Convocazione provvede il Segretario Generale improrogabilmente entro 30 giorni dal prevedimento della richiesta, pena la decadenza dalla carica sindacale.

Decorso inutilmente il termine di cui sopra, alla convocazione stessa provvede il Segretario Generale della struttura di livello superiore entro e non oltre il termine tassativo di 15 giorni.

La decisione sulla sfiducia va assunta nella prima sessione successiva del Consiglio Generale da effettuarsi entro 30 giorni da quella in cui è avanzata la richiesta.

### **Articolo 36**

Il Consiglio Generale può costituire commissioni per materie specifiche e gruppi di materie, con funzioni istruttorie e di preparazione di proposte per le decisioni del Consiglio Generale.

Su proposta della Segreteria, il Consiglio Generale nomina al suo interno, le Commissioni in cui si articola il Consiglio Generale, prevedendo anche deleghe in base alle quali, di volta in volta, le Commissioni possano esercitare funzioni deliberanti.

Le/i componenti delle Commissioni sono designati dal Consiglio Generale su proposta della Segreteria.

Su proposta della Segreteria le Commissioni possono essere integrate con la partecipazione consultiva di dirigenti o esperti sulle materie in esame.

Le Commissioni sono convocate dalla Segreteria Territoriale.

Per la Presidenza e le modalità di lavoro valgono le stesse norme che regolano l'attività del Consiglio Generale.

In aggiunta al numero di convocazioni ordinarie statutariamente previste, il Consiglio Generale sarà altresì convocato una volta all'anno per trattare i temi internazionali.

### **Articolo 37**

Sulle materie di propria competenza per le quali il Consiglio Generale ha delegato alle Commissioni potestà decisionali, le stesse Commissioni adottano decisioni a maggioranza assoluta.

A richiesta di 1/3 dei componenti delle Commissioni la decisione da assumere deve essere rimessa al Consiglio Generale.

### **Articolo 38**

Il Consiglio Generale, in caso di impedimento definitivo delle/dei componenti del Collegio dei Sindaci, provvede alla ricostituzione del "plenum" di tali organi in sostituzione.

## **CAPITOLO X**

Il Comitato Esecutivo Territoriale  
(vedi articoli 29 e 30 dello Statuto)

### **Articolo 39**

**Il Comitato Esecutivo è composto:**

- a) da n. 19 componenti eletti dal Consiglio Generale nel proprio seno;
- b) dalle/dai componenti la Segreteria Confederale Territoriale;
- c) dalla Responsabile del Coordinamento Femminile;

al Comitato Esecutivo partecipano come invitate/i con diritto di parola le/i responsabile/i *dell'INAS, del CAF, dell'ADICONSUM, del SICET, dell'ANTEAS, la/il Presidente e Copresidente dell'ANOLF e la/il Presidente dell'Associazione "la Famiglia in Rete"*.

## **Articolo 40**

La convocazione del Comitato Esecutivo e la conseguente indicazione dell'ordine del giorno vengono effettuate dalla Segreteria dell'Unione Sindacale Territoriale almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione, salvo che la convocazione stessa non contenga esplicita motivazione di urgenza.

La richiesta di convocazione dell'Esecutivo da parte del terzo dei componenti deve essere motivata e deve indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno.

La Segreteria è tenuta a provvedere alla convocazione nei 15 giorni successivi alla richiesta.

La Segreteria trasmette di regola ai singoli componenti del Comitato gli schemi illustrativi degli argomenti all'ordine del giorno almeno 7 giorni prima della riunione, salvo il caso di convocazione d'urgenza. La convocazione può avvenire in forma scritta tramite posta, ovvero e-mail o ancora PEC (Posta Elettronica Certificata).

## **Articolo 41**

Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Segretario generale o, in caso di sua assenza, dal Segretario generale aggiunto.

In caso di assenza anche di questi, è presieduto da uno della/dei componenti la Segreteria dell'Unione Sindacale Territoriale, delegato a ciò dalla/dal Segretario Generale.



**PARTE IV:  
LE ARTICOLAZIONI CONFEDERALI  
(Categoriali e Territoriali)**

**CAPITOLO XI  
Le Federazioni di categoria  
(vedi articoli 4, 4bis e 5 dello Statuto)**

**Articolo 42**

1. *Federazione lavoratori energia, moda, chimica e affini (FEMCA);*
2. *Federazione lavoratori aziende elettriche italiane (FLAEI);*
3. *Federazione italiana lavoratori costruzioni e affini (FILCA);*
4. *Federazione italiana metalmeccanici (FIM);*
5. *Federazione dell'informazione, spettacolo, delle telecomunicazioni e degli appalti telefonici (FISTEL);*
6. *Federazione agro-alimentare (FAI);*
7. *Unione generale coltivatori (UGC);*
8. *Federazione lavoratori pubblici e dei servizi (CISL FP, **Funzione Pubblica**);*
9. *Federazione scuola Università Ricerca (FSUR – I affiliazione)*
  - *Federazione scuola (CISL Scuola- II affiliazione)*
  - *Federazione Università (CISL Università - II affiliazione)*
  - *Federazione innovazione e ricerca (FIR- II affiliazione)*
10. *Sindacato dei lavoratori poste (SLP);*
11. *Federazione italiana trasporti (FIT);*
12. *Federazione italiana reti dei servizi del terziario (FIST - I affiliazione);*
  - *Federazione Italiana Sindacati Addetti ai Servizi Commerciali Affini e del Turismo (FISASCAT-II affiliazione);*
  - *Federazione lavoratori somministrati autonomi atipici (FELSA – II affiliazione);*

13. *Federazione italiana reti dei servizi del terziario (FIRST);*
14. *Federazione della sicurezza (FNS);*
15. *Federazione medici (CISL MEDICI);*
16. *Federazione nazionale pensionati (FNP);*

### **Articolo 43**

Le singole Federazioni territoriali di categoria debbono informare la Segreteria della UST di tutte le modifiche apportate al loro Statuto al Regolamento di attuazione dello stesso e far conoscere i cambiamenti sopravvenuti nei organi direttivi.

La Segreteria della UST ha facoltà di verifica.

## **CAPITOLO XII**

### **Poteri e funzioni delle strutture**

### **Articolo 44**

Fermi restando gli scopi e i compiti degli organismi categoriali e territoriali fissati dallo Statuto Confederale e, se non in contrasto, dagli statuti delle federazioni nazionali e delle Unioni Regionali, alle strutture territoriali competono funzioni proprie e non sovrapponibili fra loro, di cui agli articoli successivi

### **Articolo 45**

#### **Compete alle Federazioni territoriali:**

- a) la titolarità del tesseramento e lo sviluppo del proselitismo;
- b) la promozione, l'organizzazione e lo sviluppo delle rappresentanze associative aziendali e territoriali: SAS, RLS, RSA;
- c) il coordinamento e il sostegno della componente associativa eletta e designata nelle RSU e dei delegati alla sicurezza d'impresa (RSL, RLST);
- d) l'individuazione dei bisogni formativi e dei nuovi quadri;
- e) la gestione amministrativa autonoma delle risorse finanziarie

- nell'ambito delle quote contributive di propria competenza, derivanti dal riparto automatico;
- f) la titolarità della contrattazione decentrata-aziendale e delle politiche di settore, con il coordinamento dell'Unione territoriale, nonché il sostegno alle RSU, alle RSA, alle SAS, alle TAS, ai Collettivi, ai Presidi in quanto agenti negoziali sulle materie ad esse delegate dalla contrattazione collettiva.

## **Articolo 46**

### **Compete alle Unioni Sindacali Territoriali:**

- a) la rappresentanza e la funzione politica e organizzativa. La concertazione e la partecipazione istituzionale nonché la contrattazione delle politiche territoriali;
- b) la gestione degli accordi e delle politiche regionali adeguandoli alle realtà e ai fabbisogni locali anche attraverso la contrattazione nel territorio di competenza;
- c) l'esercizio, nell'ambito del coordinamento politico, della verifica sulla attuazione e la gestione degli accordi sindacali di settore;
- d) la promozione e lo sviluppo della contrattazione e/o concertazione con le istituzioni locali;
- e) l'organizzazione e la gestione, in accordo con le USR, in rapporto con le categorie, gli Enti e le Associazioni collaterali alla CISL, della erogazione dei servizi agli iscritti e ai lavoratori in materia di assistenza, previdenza, sanità, assicurazione, previdenza integrativa, consulenza fiscale, tutela dei consumatori, assistenza e consulenza vertenziale e legale, nel rispetto delle normative di legge vigenti che regolano l'attività del patronato;
- f) il coordinamento e il supporto alle strutture articolate nel territorio ivi comprese le sedi zonali, comunali e le leghe(R.L.S.), in materia di tesseramento e proselitismo;

g) la predisposizione del bilancio consuntivo consolidato.

## **CAPITOLO XIII**

### **Le strutture territoriali**

**(vedi articoli 3,33,34,35,36,37,38,39 dello Statuto)**

#### **Articolo 47**

Le singole Federazioni territoriali di categoria debbono informare la Segreteria della UST di tutte le modifiche apportate al loro Statuto e far conoscere i cambiamenti sopravvenuti nei organi direttivi.

è fatto obbligo alle Federazioni di categoria territoriali, di trasmettere annualmente con l'apertura del tesseramento l'elenco nominativo dei propri iscritti, in conformità alle norme, alla modulistica ed ai supporti informatici predisposti dalla Confederazione.

Esse debbono, alla fine di ogni anno, far conoscere i loro effettivi e presentare i loro bilanci.

La Segreteria della UST ha facoltà di verifica.

#### **Articolo 48**

Le strutture orizzontali, prima di effettuare la convocazione degli organi di cui all'ultimo comma dell'art.38 dello Statuto Confederale, devono invitare gli organi verticali competenti a procedere essi stessi autonomamente a tale convocazione.

In caso di inadempienza, scaduti i termini di tempo indicati nell'invito, la convocazione viene effettuata direttamente dalle strutture orizzontali.

Oggetto della riunione possono essere esclusivamente comunicazioni e dibattito sulle stesse, senza l'obbligo di adottare delibere.

Qualora l'oggetto della convocazione riguardi adempimenti derivanti dallo Statuto Confederale e federale o da delibere degli

organi orizzontali o federali competenti, l'organo è tenuto ad adottare le conseguenti deliberazioni

### **Articolo 49**

Il numero delle/dei rappresentanti della FNP sarà pari al **17%** del totale dei componenti del Consiglio Generale dell'UST aventi diritto al voto, quando la media degli iscritti alla Federazione territoriale dei pensionati risulti pari o inferiore al 50 % della media degli iscritti alla CISL, pensionati compresi, nel quadriennio precedente l'anno di effettuazione del Congresso.

Allorché la percentuale degli iscritti alla FNP risulti superiore al 50 % della media degli iscritti alla CISL, pensionati compresi, nel quadriennio precedente l'anno di effettuazione del Congresso, il numero dei rappresentanti della FNP sarà pari al **20 %** del totale dei componenti del Consiglio Generale dell'UST.

I rappresentanti delle Federazioni territoriali dei pensionati nei Consigli generali delle UST saranno eletti, per il 50%, dai Comitati direttivi delle FNP e, per l'altro 50%, dai Congressi di UST.

Qualora risultasse eletto nei Congressi delle UST un numero inferiore al 50% di cui sopra, la Federazione dei pensionati avrà diritto a designare la quota mancante

## **CAPITOLO XIV**

### **Gli enti, le associazioni e le società della CISL (vedi articoli 29,39 e 50 dello Statuto)**

### **Articolo 50**

Gli Enti e le Associazioni collaterali alla CISL sono strumenti operativi specifici per taluni settori di attività ed espletano le loro funzioni in attuazione delle politiche e delle scelte di indirizzo

indicate dalla CISL e articolano le proprie strutture a livello nazionale, regionale e/o territoriale.

E' previsto un coordinamento del sistema servizi a livello nazionale e regionale.

Quando negli statuti degli Enti, delle Associazioni e delle società collaterali alla CISL, sia prevista la nomina diretta o indiretta dei Presidenti e/o dei responsabili ai vari livelli da parte della CISL, la stessa deve essere effettuata dai Consigli Generali del livello di competenza.

Le/I Presidenti e/o le/i responsabili di cui al comma precedente, per quanto riguarda il livello territoriale, possono permanere nella carica per un periodo non superiore a quello corrispondente a tre mandati congressuali.

Per gli altri livelli regionali e/o territoriali il limite massimo è di tre mandati.

I loro incarichi sono incompatibili, così come previsto dall'art.10 del presente Regolamento, con quelli di Segreteria, a tutti i livelli sia di Federazione che confederali. Inoltre, gli incarichi di Presidenza e/o di responsabilità in enti, associazioni e società collaterali alla CISL sono incompatibili con analoghi incarichi in altri enti, associazioni e società.

Ai fini della previsione di cui all'art.9 dello Statuto Confederale, il collegio dei sindaci Confederale non ha la competenza nei confronti di Enti ed Associazioni della CISL per i quali espresse disposizioni di legge prevedano la costituzione di un proprio organo di controllo o dettino disposizioni in materia di formazione o approvazione del bilancio.

La Confederazione può disporre verifiche e controlli sull'andamento economico, gestionale e finanziario delle Società di servizi degli enti

e delle associazioni promosse o costituite dalle Strutture CISL.  
Per quanto riguarda le Società che operano in regime di convenzione con società direttamente promosse dalla Confederazione, le verifiche di cui sopra possono essere effettuate mediante mandato che la Confederazione stessa conferisce alle Società da essa costituite e promosse.

Tali verifiche e controlli saranno affidati al Servizio Ispettivo Confederale.

Per quanto riguarda le Società che operano in regime di convenzione con Società direttamente promosse dalla Confederazione, le verifiche di cui sopra possono essere effettuate mediante mandato che la Confederazione stessa conferisce alle Società da essa costituite e promosse.

## **PARTE V:**

### **Norme sulla gestione delle risorse e del patrimonio**

#### **CAPITOLO XV**

##### **Responsabilità e competenze**

**(vedi articoli 44,45,46,47,48,49e 51 dello Statuto)**

##### **Articolo 51**

Il Consiglio Generale Confederale è l'organo competente a fissare la quota contributiva di cui agli articoli 44 e 45 dello Statuto Confederale, nonché le modalità di riscossione.

##### **Articolo 52**

I beni mobili ed immobili, a qualsiasi titolo acquisiti e costituenti il patrimonio della UST e degli Enti dalla stessa promossi devono essere, a seconda della loro natura, registrati ed inventariati.

Di tali beni la UST disporrà per il perseguimento delle proprie

finalità statutarie, procedendo all'uopo alla stipulazione di negozi giuridici e alla costituzione degli strumenti necessari per una buona gestione del patrimonio stesso.

La titolarità di ogni bene mobile ed immobile, nonché di ogni altro diritto di natura patrimoniale, appartiene esclusivamente alla UST o alle singole strutture.

Le persone fisiche, che, per i poteri alle stesse conferiti dagli organi statutari, interverranno in negozi giuridici e manifestazioni di volontà aventi comunque attinenza al patrimonio della CISL e delle sue strutture, dovranno in ogni caso specificare negli atti relativi la qualità nei limiti della quale esse agiscono.

Dei beni di qualsiasi natura, dislocati presso organizzazioni aderenti o territoriali, sono responsabili i rappresentanti legali delle Federazioni e delle Unioni, consegnatari dei beni medesimi.

Costoro dovranno altresì uniformarsi, per quanto attiene a ogni atto avente implicazioni patrimoniali, al disposto di cui al comma precedente.

### **Articolo 53**

Le organizzazioni, Confederale, categoriali e territoriali rispondono delle obbligazioni assunte dai propri organi nei limiti delle competenze e dei rispettivi fini statutari.

A tal fine, le strutture confederali e le Federazioni di categoria a qualsiasi livello dovranno attivare apposite polizze assicurative per le/i proprie/i dirigenti elette/i, a copertura dei rischi “professionali” derivanti dalla carica elettiva.

Nei rapporti esterni i dirigenti politici delle organizzazioni, Confederale, categoriali e territoriali che rispondono personalmente, a norma dell'art.38 del Codice Civile, personalmente e solidamente con queste ultime per le obbligazioni

da essi assunte nell'esercizio delle funzioni di competenza, sono sollevati dalla responsabilità derivante dal precitato vincolo di solidarietà, sempre che l'obbligo per l'assolvimento del quale si procede non consegua da comportamenti dolosi o colposi.

Le/I dirigenti politiche/i delle organizzazioni, Confederale, categoriali e territoriali rispondono personalmente altresì nei confronti delle organizzazioni stesse, per gli atti da esse/i compiuti con dolo o colpa grave, e quindi per i danni che ne sono conseguiti.

Le strutture categoriali e orizzontali attraverso il proprio Titolare del trattamento dei dati personali e i Responsabili del trattamento, se nominati, dovranno mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a soddisfare i requisiti del Regolamento (UE) n 2016/679 e s.m.i., e porre in essere tutti i dovuti adempimenti normativi in materia di privacy per garantire la tutela dei diritti e le libertà degli interessati coinvolti nelle attività trattamento.

Analogamente le strutture a tutti i livelli sono tenute al rispetto delle norme previste dal decreto legislativo 81/2008 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro) e successive modifiche

## **CAPITOLO XVI**

### **Bilanci**

**(vedi articoli 9,27,29 e49 dello Statuto)**

#### **Articolo 54**

La elaborazione dei bilanci preventivi e consuntivi deve essere fatta da tutte le strutture dell'Organizzazione, comprese le federazioni di categoria di *II affiliazione*, in conformità del programma di contabilità definito esclusivamente dalla Confederazione nonché delle norme da questa diramate.

Essi devono essere verificati dai Collegi sindacali, che allegheranno

anche la verifica sulla compatibilità delle spese sostenute per i trattamenti indennitari delle/dei Dirigenti e delle/degli operatrici/operatori con riferimento al Regolamento approvato dai rispettivi comitati Esecutivi, approvati dai competenti organi delle strutture e inviati:

- entro il 10 marzo dell'anno successivo dalle Federazioni Territoriali *DI I e II affiliazione* alle UST e alle Federazioni Regionali di Categoria;
- entro il 20 marzo dell'anno successivo dalle Federazioni regionali di I e II affiliazione alle USR-USI e Federazioni Nazionali di Categoria alla Confederazione, Servizio Ispettivo;
- entro il 15 aprile dell'anno successivo dalle UST, le USR-USI e Federazioni nazionali di categoria di I e II affiliazione alla Confederazione, Dipartimento Amministrativo. Entro il 15 aprile le UST sono tenute a trasmettere alle USR-USI il proprio bilancio consolidato.

Sarà cura delle USR e delle Federazioni Nazionali di Categoria trasmettere alla Confederazione, Dipartimento Amministrativo, entro la data del 30 aprile, i Bilanci consolidati di competenza.

Ogni anno la Segreteria Confederale predispone il bilancio preventivo e quello consuntivo della Confederazione, che sottopone alla approvazione del Comitato Esecutivo, entro la data del 30 aprile. I Bilanci consolidati saranno certificati da soggetti specializzati.

Ogni anno la Segreteria competente provvederà alla pubblicazione "on line" del bilancio consolidato. Analogamente dovranno provvedere le Federazioni Nazionali di categoria e le USR/USI.

Ogni due anni la Segreteria Confederale predispone il bilancio sociale della CISL. Analogamente, per quanto di loro competenza, devono provvedere le Federazioni Nazionali di categoria.

Le Strutture che non provvedono agli adempimenti nei tempi e modalità di cui sopra non possono beneficiare delle agevolazioni finanziarie concesse dalla Confederazione e sono sottoposte ad ispezione amministrativa secondo le procedure stabilite dallo Statuto e dal presente Regolamento.

## **PARTE VI: Adeguamenti Statutari e Regolamentari**

### **CAPITOLO XVI Obblighi di adeguamento (vedi articoli 53,54 e 55 dello Statuto)**

#### **Articolo 55**

Le strutture che non hanno provveduto ad adeguare il proprio Statuto ed il relativo Regolamento a quelli della UST dovranno procedere a tale adempimento entro 3 mesi dall'approvazione del presente Regolamento o su esplicita richiesta della segreteria Confederale territoriale.

In caso di ulteriore inadempienza la Segreteria Confederale territoriale può avanzare richiesta al Collegio Confederale regionale dei probiviri, perché dichiarati la nullità delle norme in contrasto.

#### **Articolo 56**

Nei casi in cui le strutture indicate dall'art.53 dello statuto Confederale fossero carenti di proprie norme regolamentari sono valide, in quanto applicabili e sino alla formulazione dei Regolamenti delle strutture stesse, le norme del presente Regolamento.



## INDICE

### **PARTE I: Norme di comportamento relative agli Iscritti e ai Dirigenti**

Capitolo I Iscrizione e Tesseramento	Pag. 3
Capitolo II Le Federazioni di Categoria	Pag. 5
Capitolo III Le incompatibilità funzionali	Pag. 7
Capitolo IV Le designazioni dei rappresentanti CISL	Pag. 16

### **PARTE II: Norme Generali sul funzionamento degli Organi Dirigenti**

Capitolo V Validità delle sedute e votazioni	Pag. 18
Capitolo VI Dimissioni dagli Organi	Pag. 21
Capitolo VI Modalità di svolgimento delle riunioni	Pag.21

### **PARTE III: Norme sugli Organi della Unione Sindacale Territoriale**

Capitolo VIII Il Congresso Territoriale	Pag. 22
Capitolo IX Il Consiglio Generale Territoriale	Pag. 23
Capitolo X Il Comitato Esecutivo Confederale	Pag. 28

### **PARTE IV: Le Articolazioni Confederali (Categoriali e Territoriali)**

Capitolo XI Le Federazioni di Categoria	Pag. 30
Capitolo XII Poteri e Funzioni delle strutture	Pag. 31
Capitolo XIII Le strutture Territoriali	Pag. 32
Capitolo XIV Gli Enti, le Associazioni e le società della CISL	Pag. 34

### **PARTE V: Norme sulla gestione delle Risorse e del Patrimonio**

Capitolo XV Responsabilità e Competenze	Pag. 35
Capitolo XVI Bilanci	Pag. 38

### **PARTE VI: Adeguamenti statutari e Regolamentari**

Capitolo XVI Obblighi di adeguamento	Pag.40
--------------------------------------	--------

